Roma, 5 maggio 2017

Protocollo: 6664/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°69

Oggetto: "Decreto-Legge n.50 del 24 aprile 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria"

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2017 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Roma, 5 maggio 2017

Prot.n. 4684

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Preg.mo dr. Francesco Ghirelli
Direttore Generale
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.5–2017, elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Uva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239
P.IVA 01357871001 - C.P. 2450
figc.it

CIRCOLARE N.5 – 2017

Oggetto: "Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria"

Con il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dello stesso 24 aprile 2017 – S.O. n. 20 -, sono state introdotte disposizioni, alcune delle quali interessano i destinatari della presente Circolare.

In particolare, interessano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 10, 11, 56 e 62 del provvedimento.

Art. 1 - Estensione della disciplina dello "Split Payment"

La procedura della "scissione dei pagamenti" per l'applicazione dell'IVA nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 17 *ter* del DPR 633/72) viene estesa sotto un profilo soggettivo:

a) a tutti i soggetti che fanno parte della Pubblica Amministrazione in quanto rientranti nel c.d. "elenco ISTAT";
b) alle società controllate sia direttamente che indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
c) alle società controllate direttamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1, c.c.) da parte di regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
d) alle società controllate direttamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1, c.c.) da parte delle società di cui ai punti b) e c);
e) alle società inserite nel FTSE MIB della Borsa Italiana.

A partire dall'1 luglio 2017, le fatture emesse nei confronti dei predetti soggetti saranno sottoposte al regime di *split payment*. Verrà emanato un decreto ministeriale attuativo.

Art. 2 – Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione IVA

Come è noto le fatture di acquisto, relative all'acquisizione di beni e servizi, devono essere numerate in ordine progressivo e, ai fini della detrazione, devono essere annotate nel registro apposito al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972 - Detrazione).

Detto termine è stato ridotto dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, il quale ha stabilito che *"il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".*

Con il comma 2 dello stesso art. 2 è stato modificato l'art. 25 del DPR n. 633/1972, concernente registrazione degli acquisti, stabilendo che le fatture relative a beni e servizi acquistati vanno annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica **"nella quale è esercitato il diritto alla**

detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Le due modifiche normative sopra riprodotte non appaiono, al momento, di semplice lettura sotto il profilo del puntuale coordinamento tra (i) la prima previsione che ha ridotto il periodo massimo entro il quale il contribuente può esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, confinandolo, di fatto, nello stesso anno in cui l'operazione è stata effettuata[1] e (ii) la seconda che, regolando l'annotazione delle fatture passive nell'apposito registro, ne fissa il termine massimo con quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione dei documenti. I due termini massimi possono, evidentemente, non coincidere atteso che, il primo è ancorato all'insorgenza del diritto alla detrazione e, quindi, al solo verificarsi dell'effettuazione dell'operazione (ad esempio consegna del bene o anticipato pagamento del corrispettivo contrattuale) mentre, il secondo inizia a decorrere dal ricevimento del documento fattura che può verificarsi dopo un periodo più o meno lungo.

Si rammenta, che l'orientamento prevalente interno (sia dell'Amministrazione finanziaria, sia della Giurisprudenza) è quello per cui al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA occorre disporre del documento fattura - in cui l'imposta trovi regolare addebito - e occorre, altresì, procedere alla sua registrazione.

Ed inoltre, è bene ricordare che, qualora entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, il cessionario o committente non riceva la fattura deve – per non incorrere in sanzione – procedere all'autoliquidazione e al versamento della relativa imposta, attraverso apposita procedura da compiersi innanzi all'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 8, lett. a, D.lgs. 471/97).

Ed allora, si pensi al caso del pagamento anticipato del corrispettivo di un servizio avvenuto nel mese di dicembre del 2017, a fronte del quale, la fattura, pur emessa dal prestatore nei termini di legge e, quindi, nello stesso mese di dicembre, pervenga al committente nel successivo mese di marzo del 2018. In un caso del genere, si avrà che il committente:

- pur non incorrendo in alcun obbligo di regolarizzazione dell'acquisto (posto che la fattura gli è pervenuta nel termine di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione);
- non si troverà più (ai sensi del novellato art. 19 del DPR 633/72) nelle condizioni (temporali) di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA addebitatagli considerato che, nel momento di ricevimento della fattura (marzo 2018) risulterà già scaduto (28/2/2018) il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno (2017) in cui l'imposta sarà divenuta esigibile.

Tale problema di coordinamento è significativamente più rilevante se si considera l'impatto della nuova disposizione entrata in vigore nel corso del corrente anno, sprovvista di una disciplina transitoria: che ne è della detrazione dell'IVA esposta nelle fatture che le imprese ricevono e contabilizzano nel 2017 ma relative ad operazioni effettuate nel 2016?

[1] Si ricorda, infatti, che l'imposta diviene esigibile e, quindi, detraibile, nel momento di effettuazione dell'operazione (art. 6, comma 5 del DPR 633/72).

In attesa di chiarimenti ufficiali, parrebbe prudente, in casi del genere, soprassedere temporaneamente alla detrazione dell'imposta che non sia stata già esercitata all'interno di liquidazioni periodiche già chiuse alla data del 24 aprile u.s.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

Sono state apportate significative modifiche alla disciplina delle compensazioni.

Sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA è ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale, per fruire della compensazione orizzontale, necessita l'acquisizione del visto di conformità. E' eliminata, quindi, la soglia dei 15.000 euro per la compensazione IVA per la quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione non vistata per poter utilizzare il credito fin dal 16 del mese successivo.

Resta ferma, per quel che riguarda i crediti per imposte sul reddito e IRAP, seppur nel nuovo limite di 5.000 euro, la possibilità di operare le compensazioni fin dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di formazione, ricorrendo la fondata previsione che tali crediti trovino poi esposizione nelle dichiarazioni annuali regolarmente presentate.

Anche la novità qui in commento non è assistita da una disciplina transitoria per cui:

- non è regolato il caso in cui, tra il 16 marzo ed il 23 aprile 2017, il contribuente abbia operato compensazioni, entro il vecchio limite di 15 mila euro, del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale presentata lo scorso mese di febbraio senza visto di conformità.
  In un caso del genere, fermo restando che dal 24 aprile scorso non è, sicuramente, più possibile compensare l'eventuale importo residuo fino alla soglia di 15 mila euro, ma non dovrebbero essere sanzionate le compensazioni precedenti effettuate in un momento in cui il nuovo limite di 5 mila euro non era previsto;
- dovrà essere chiarito se sarà possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa per il 2016 al fine di apporre il visto di conformità nei casi in cui esponga un credito ricompreso tra 5 mila e 15 mila euro.

I rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 necessitano del visto di conformità.

Per i titolari di partita IVA è stato introdotto l'obbligo generalizzato, per compensare le imposte sui redditi, IRAP, ritenute, addizionali, imposte sostitutive, crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e IVA, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Se la compensazione è effettuata senza l'apposito visto o nel caso in cui il visto sia apposto da soggetto non abilitato, si procederà al recupero dell'ammontare del credito utilizzato ed all'applicazione della sanzione ordinaria nella misura del 30 %.

Art. 10 – Reclamo e mediazione –

L'art. 39, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 17-bis rubricato **"Il reclamo e la mediazione".**

Per effetto di tale disposizione, tutti gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate **di valore non superiore ad € 20.000,** qualora il contribuente intenda impugnarli, **devono essere preceduti dalla presentazione, a pena di inammissibilità del ricorso, da un reclamo, con possibilità di proporre anche una mediazione**, da produrre alla Direzione Provinciale o Regionale delle entrate che ha emanato l'atto **entro 60 giorni** dalla notifica.

Come disposto dall'art. 10 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, il valore degli atti per i quali è obbligatorio il reclamo e la mediazione è stato portato ad euro 50.000. La disposizione modificativa si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Si rammenta che uno degli effetti della proposizione del reclamo/mediazione è quello della sospensione, per l'intera durata (90 giorni) della procedura, della riscossione delle somme rivenienti dall'atto impugnato.

Art. 11 –Definizione agevolata delle controversie tributarie

Con l'art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, è stata introdotta la possibilità di accedere alla **definizione agevolata delle liti pendenti**.

Le controversie per le quali è avvenuta la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2016, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, limitatamente a quelle che hanno come controparte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, conteggiati fino al 60° giorno dalla notifica dell'atto impositivo, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie non tributarie, quelle contro gli enti locali, contro l'agente della riscossione e tutti i procedimenti che concernono dazi, accise, IVA all'importazione e recupero degli aiuti di Stato.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, quali le sanzioni per violazioni di carattere formale, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione.

Per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per autonoma quella relativa a ciascun atto impugnato, va presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, entro il 30 settembre 2017.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 se non superiore ad euro 2.000, oppure in tre rate; la prima, entro lo stesso termine del 30 settembre, pari al 40% dell'importo dovuto; la seconda, pari ad un ulteriore 40%, entro il 30 novembre 2017; la terza e ultima rata, pari al residuo 20%, entro 30 giugno 2018.

Per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un separato versamento.

E' possibile pagare con Mod. F24, eventualmente compensando l'importo dovuto con altri crediti d'imposta.

Se gli importi, oggetto della controversia rientrano, anche solo parzialmente, nell'ambito della rottamazione delle cartelle esattoriali, è necessario aver aderito anche alla rottamazione.

La definizione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

L'eventuale diniego della definizione va notificato dall'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, secondo le modalità ordinarie.

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma è necessario che il contribuente produca apposita domanda, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e, in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data del 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 – fino al 30 settembre 2017.

Art. 56 – Patent box

Con l'art. 56 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, è stata modificata la disciplina relativa al patent box. Infatti, dal 1° gennaio 2017, sono fuori dalla normativa sul patent box i marchi d'impresa, fermo restando che per i regimi già avviati nel 2015 e 2016, continua la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021.

Resta utilizzabile la disciplina del patent box per il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e i modelli e il know how.

Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare non potranno fruire di **nuove** ammissioni al regime del patent box per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017, mentre per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il divieto ha luogo a decorrere da terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi

Importanti novità sono state introdotte in materia di normativa relativa alla costruzione di impianti sportivi.

Rispetto alla precedente normativa recata dalle legge n. 147/2013, in un'ottica di semplificazione, è prevista la concessione di più poteri alla conferenza dei servizi regionali che potrà "costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile".

Lo studio di fattibilità può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto e può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetrie e sagoma, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da

realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Tali diritti non possono, comunque, essere ceduti, rispettivamente, per più di 90 e 30 anni.

Il terzo comma dell'art. 62, prevede, poi, che nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita soltanto all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio. Le concessioni già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo. I titolari dovranno, salvi diversi accordi tra gli stessi e la società sportiva, essere indennizzati dalla società che utilizza l'impianto.